

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6033 del 20/11/2018
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA DANA BREVINI Spa DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6249 del 19/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.22634/2018

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "DANA BREVINI Spa" – Reggio Emilia.**

### **LA DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**DANA BREVINI Spa**" avente sede legale e stabilimento in comune di **Reggio Emilia – Via L. Brevini n.1** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **fabbricazione di organi di trasmissione**, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/9324 del 19/07/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- Proseguimento senza modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Reggio Emilia - Montecchio con atto n.prot.PGRE/11328 acquisito in data 6/09/2018;

Dato atto che con lettera n.prot.PGRE/13565 del 16/10/2018 è stata indetta per il giorno 14/11/2018 la Conferenza dei Servizi al fine di verificare con il Comune interessato la conformità urbanistica del progetto presentato e considerato che la stessa non ha avuto seguito in quanto in data 12/11/2018 è stato acquisito il parere positivo di conformità urbanistica del Comune di Reggio Emilia;

Visto il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**DANA BREVINI Spa**" ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via L. Brevini n.1**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.59755/207/2015 del 25/11/2015 rilasciata alla ditta "BREVINI POWER TRANSMISSION Spa" volturata successivamente da ARPAE con DET-AMB-2018-2375 del 16/05/2018 a favore della Ditta "DANA BREVINI Spa";

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

**- Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06.**

**- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

## **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"BREVINI POWER TRANSMISSION Spa"** è autorizzato a modificare/attivare le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **fabbricazione di organi di trasmissione** negli impianti ubicati in Comune di **Reggio Emilia – Via L. Brevini n.1**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

### EMISSIONE N.33 – VASCA LAVAPEZZI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **28 Gennaio 2019** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **4 Febbraio 2019**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

- Il **consumo massimo teorico di solvente** riferita ad una attività lavorativa di 230 giorni/anno è di **5.576 Kg.**

Valore Limite di Emissione Convogliata: applicazione/essiccazione 100 mgC/Nmc  
Valore Limite di Emissione Diffusa: 25% di input di solvente

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	MACCHINE UTENSILI E MAGNETOSCOPIO	33000	13	24	Materiale Particellare/Nebbie Oleose	< 10	
E2	SBAVATRICI GRATOMAT	11000	13	24	Materiale Particellare/Nebbie Oleose	< 10	
E3-E4	MACCHINE UTENSILI E LAVATRICI	33000 cad.	13	24	Materiale Particellare/Nebbie Oleose Sostanze alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammoniaca (NH4)	< 10 < 5 < 5 < 5	
E5	GAMESA-VESTAS	2200	13	24	Materiale Particellare/Nebbie Oleose	< 10	
E6	TRAGHETTATRICE LASER	350	8	24	Materiale Particellare NO2 Monossido di Carbonio	< 10 < 20 < 5	
E7÷E10	RICAMBI ARIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E11-E12	RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione in quanto trattasi di aria non contaminata da inquinanti derivanti da ciclo produttivo					
E13÷E15	CALDAIE A METANO (1.413 kW cad.) PER USO CIVILE	Per tali emissioni la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW, tuttavia la stessa è tenuta a rispettare quanto indicato al p.to 4.34 della DGR 1769/2010.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E16	SALDATURA AD ARCO ELETTRICO	1000	13	4	Materiale Particellare	< 10	
E17-E18	RICARICA BATTERIE PER CARRELLI ELEVATORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E19÷E21	ASPIRAZIONE ZONA MENSA E CUCINA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E22	TUNNEL DI LAVAGGIO	3500	14	21	Sostanze alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammoniaca (NH4)	< 5 < 5 < 5	
E23	CABINA DI VERNICIATURA	22000	14	21	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 100	
E24	CAPPE ASCIUGATURA FORNO	7000	14	21	COV (Come C-Tot)	< 100	
E25-E26	RAFFREDDAMENTO	22000 cad.	14	21	----	---	
E27	OLIATURA	9000	1	21	COV (Come C-Tot)	< 100	
E28	LOCALE TECNICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E29	SALA PROVA PER RIDUTTORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E30	RICAMBIO ARIA DEPOSITO VERNICI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E31	PROVA BRUCIATURE	1000	14	1,5	Acido Nitrico (Come HNO3) Acido Cloridrico (Come HCl) COV (come C-Tot)	< 5 < 5 < 50	
E32	GRANIGLIATRICE PG	4800	14	21	Materiale Particellare	< 10	
E33	VASCA LAVAPEZZI	2500	13	1	COV (come C-Tot)	< 50	

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, del materiale particolato/nebbie oleose, degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio, delle sostanze alcaline, dei fosfati, dell'ammoniaca, dei COV (come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni con periodicità almeno semestrale per l'emissione **E23-E24** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.

- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E23-E24**;

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

a) informa tempestivamente l'ARPAE e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) Per gli impianti esistenti di combustione E13-E14-E15, che si configurano quali medi impianti termici civili, entro i termini di cui al D.Lgs.183/2017 il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.23 - 24 e una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 16 - 22 - 27 - 31 - 32 - 33.

5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/9324 del 19/07/2018.

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

**a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

**b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

**c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

## **Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06.**

Lo scarico è costituito da acque reflue industriali derivanti dal lavaggio attrezzature.

### **Prescrizioni**

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **1000 m<sup>3</sup>**.
2. I limiti massimi ammessi per gli effluenti in oggetto scaricati in pubblica fognatura dovranno essere i seguenti:

<b>PARAMETRI</b>	<b>LIMITE MASSIMO (mg/l)</b>
Materiali in sosp. Totali	1000
BOD <sub>5</sub>	500
COD	1000
Cromo totale	4
Rame	0,4
Nichel	4
Piombo	0,3
Solfiti	2
Cloruri	1200
Fosforo totale	40
Azoto ammoniacale	30
Azoto nitroso	0.6
Azoto nitrico	30
Tensioattivi totali (anionici + non ionici)	4

I restanti parametri non dovranno superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5, Decreto Legislativo n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura. Per tutti i metalli pesanti citati e per gli altri elementi di cui alla Tab. 3, il limite si intende riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.

3. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e conforme alle disposizioni di cui all'art.31 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Inoltre a scopo cautelativo dovrà essere munito di idonea paratoia sigillabile atta ad interrompere l'immissione di liquame in pubblica fognatura. Tale pozzetto dovrà essere reso accessibile al personale di Iren addetto ai controlli ai sensi dell'art. 20 del citato Regolamento.

4. Dovrà essere installato uno strumento per la misura delle acque prelevate da fonti autonome, che verrà collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni dell'art.14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, secondo quanto previsto dall'articolo n.15 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
6. E' vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art.16 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
7. Gli effluenti dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli idrocarburi prima della immissione in pubblica fognatura.
8. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2
9. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

**- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che:

- i livelli di rumorosità calcolati in prossimità dei ricettori sensibili maggiormente interessati alla rumorosità indotta dalla modifica in progetto risultano inferiori al limite associato alla classe IV sia per il periodo diurno che notturno;
  - i risultati ottenuti sono tali da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e uffici sia durante il periodo diurno che notturno
- L'intervento risulta pertanto conforme alla normativa vigente in materia di rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**